



Linee guida al lavoro frontaliero



INDICE

I PERMESSI.....	3
IL CONTRATTO DI LAVORO.....	4
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA.....	4
IL SECONDO PILASTRO.....	5
LA MALATTIA.....	5
L'INFORTUNIO.....	5
LA DISOCCUPAZIONE.....	5
LA PENSIONE.....	6
GLI ASSEGNI FAMILIARI.....	6
LE TASSE.....	7
IL PERIODO DI PROVA.....	7
LA MATERNITÀ.....	7
LE FERIE.....	7
LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA.....	8
ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA.....	8

I PERMESSI

Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:

- libera circolazione delle persone;
- trasporti terrestri;
- trasporto aereo;
- ricerca;
- commercio di prodotti agricoli;
- appalti pubblici;
- ostacoli tecnici al commercio.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera.

Dal 2007 è stato abolito l'obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliero. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliero. Il frontaliero ha l'obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno, oppure 1 volta la settimana.

Permessi per frontalieri

- I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);
- i frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;
- il frontaliero che desidera esercitare un'attività indipendente otterrà, durante il periodo transitorio di cinque anni, un permesso preliminare della durata di sei mesi. Allo scadere del periodo di prova, il frontaliero che dimostra di esercitare un'attività indipendente avrà diritto a un permesso valido cinque anni;
- in caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all'Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;
- nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;
- nel caso di cessazione dell'attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- in caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d'identità e il documento relativo alla residenza;
- i permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento di posto.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente. L'attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri “G” CE/AELS.

Allegati:

- 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
- documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
- documento di legittimazione;
- contratto di lavoro.

IL CONTRATTO DI LAVORO

I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.

Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore.

LE VOCI DELLA BUSTA PAGA

In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.

Le trattenute per la pensione

La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo. In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l'invalidità (0,70%) e quella per l'IPG (maternità...) pari allo 0,25%. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore.

La trattenuta LPP o cassa pensione

Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da una parte cosiddetta "a risparmio" (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta "a rischio" (per l'invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell'età anagrafica. Solo la metà dell'importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l'altra metà è a carico del datore di lavoro.

L'assicurazione infortuni

È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta fiscale

È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d'imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell'Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliero è:

- single;
- coniugato con coniuge a carico con o senza figli;
- coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;
- coniugato con coniuge che lavora in Italia.

Il sindacato verifica la correttezza dell'aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliero e alle relative tabelle.

Eventuali errori di applicazione dell'aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell'anno successivo e le relative somme recuperate.

La trattenuta per la disoccupazione

Viene trattenuto un importo pari all'1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.

IL SECONDO PILASTRO

Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 franchi l'anno.

Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L'importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l'altro 50% dal datore di lavoro.

Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L'intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un'unica soluzione, all'atto del pensionamento. Occorre però dare all'Assicurazione che gestisce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento. Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (anche in Italia) o di ristrutturazione della stessa.

LA MALATTIA

Chi lavora in Svizzera ha diritto all'indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un'indennità per perdita di salario pari all'80% del suo stipendio. La durata dell'indennità è differenziata in rapporto all'anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla "Scala bernese" che prevede i seguenti parametri:

- 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
- 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
- 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
- 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
- 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
- 6 mesi di indennità oltre il 20° anno.

L'INFORTUNIO

In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:

- infortunio professionale;
- infortunio non professionale.

Il primo si ha quando l'evento accidentale avviene nell'ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all'esterno dell'ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un'assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità pari all'80% del salario assicurato, fino alla guarigione.

Oltre all'indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).

LA DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:

- 1 mese entro il 1° anno di lavoro;

- 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
- 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.

In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito.

Disoccupazione totale

È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliero non può beneficiare dell'indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha diritto ad un'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS della provincia di residenza (legge 147/1997). L'indennità, che può essere richiesta, tramite i Patronati Sindacali, sia in Svizzera che in Italia, ha durata massima di 1 anno, e non può essere inferiore al 25% dell'ultimo stipendio e non superiore al 50%.

Per avere diritto all'indennità di disoccupazione è necessario avere almeno un anno di lavoro effettivo in Svizzera negli ultimi due (sono esclusi i periodi di assenza per malattia o infortunio).

Disoccupazione parziale

Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. In questo caso l'assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliero che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità sostitutiva pari all'80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni.

LA PENSIONE

Pensione svizzera

È chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l'età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.

L'A.V.S. svizzera bonificherà l'importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un'aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.

Pensione INPS italiana

Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana di anzianità (rapporto età/contributi).

GLI ASSEGNI FAMILIARI

L'importo dell'assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili. Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio. Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.

Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora in Italia viene detratta la parte eventualmente percepita dal coniuge che lavora in Italia.

LE TASSE

Le tasse in Italia

Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato "imposte alla fonte", sulla busta-paga. Il frontaliero, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine (entro i 20 Km), ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano. Invece il frontaliero, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l'anno successivo, presso un CAAF, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. Dal reddito sarà dedotta una quota esente pari a 8.000 euro l'anno e, dal calcolo delle imposte, andranno detratte le tasse già pagate in Svizzera.

Le tasse in Svizzera

Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliero le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vengono successivamente retrocesse all'Italia e sono destinate ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.

Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale.

IL PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni.

LA MATERNITÀ

La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane.

L'assenza è retribuita con un'indennità pari all'80% dello stipendio.

Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità.

La donna in gravidanza:

- non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;
- non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;
- non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
- in caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico;
- si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L'indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lavorativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.

Ha diritto all'indennità la donna che era assicurata durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso di parto prematuro.

LE FERIE (VACANZE)

La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l'anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA

In Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno. Di questi soltanto 9 sono parificati alla domenica e sono retribuiti.

Normalmente le 9 festività parificate e retribuite sono:

- Capodanno; - Assunzione; - Epifania; - Festa del 1° agosto;
- lunedì di Pasqua; - Ognissanti, 1° novembre; - Ascensione; - Natale e Santo Stefano.

Se una o più di queste festività cade di domenica, una delle rimanenti 4 festività verrà recuperata come festività parificata.

ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA

Si riporta di seguito l'elenco dei comuni della provincia di Varese compresi nella zona di frontiera (entro 20 Km), abolita dal 1 giugno 2007 in seguito all'applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l'applicazione dell'Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.

Agra	Casale Litta	Fagnano Olona	Mesenzana
Albizzate	Casalzuigno	Ferrera di Varese	Montegrino Valtravaglia
Arcisate	Casciago	Gallarate	Monvalle
Arsago Serpio	Cassano Magnago	Galliate Lombardo	Morazzone
Azzate	Cassano Valcuvia	Gavirate	Mornago
Azzio	Castello Cabiaglio	Gazzada Schianno	Oggiona S. Stefano
Barasso	Castelseprio	Gemonio	Orino
Bardello	Castelveccana	Germignaga	Osmate Lentate
Bederò Valcuvia	Castiglione Olona	Gorla Maggiore	Pino Lago Maggiore
Besano	Castronno	Gorla Minore	Porto Ceresio
Besnate	Cavaria con Premezzo	Gornate Olona	Porto Valtravaglia
Besozzo	Cazzago Brabbia	Grantola	Rancio Valcuvia
Biandronno	Cislago	Inarzo	Saltrio
Bisuschio	Cittiglio	Induno Olona	Sangiano
Bodio Lomnago	Clivio	Jerago con Orago	Solbiate Arno
Bregano	Cocquio Trevisago	Lavena Ponte Tresa	Solbiate Olona
Brenta	Comabbio	Laveno Mombello	Sumirago
Brezzo di Bedero	Comerio	Leggiano	Ternate
Brinzio	Cremona	Lonate Ceppino	Tradate
Brissago Valtravaglia	Crosio della Valle	Lozza	Travedona Monate
Brunello	Cuasso al Monte	Luino	Tronzano Lago Maggiore
Brusimpiano	Cugliate Fubiasco	Luvinate	Valganna
Buguggiate	Cunardo	Maccagno	Varano Borghi
Cadegliano Viconago	Curiglia con Monteviasco	Malgesso	Varese
Cairate	Cuveglia	Malnate	Vedano Olona
Cantello	Cuvio	Marchirolo	Veduggio
Caravate	Daverio	Marzio	Venegono Inferiore
Carnago	Dumenza	Masciago Primo	Venegono Superiore
Caronno Varesino	Duno	Mercallo	Viggiù

Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tutela, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi agli sportelli sindacali o di Patronato Sindacale presenti sul territorio in Italia o in Canton Ticino.

CGIL (sede centrale)		www.cgil.varese.it	
VARESE - Via N. Bixio, 37	tel. 0332.276111	fax 0332.262002	
Dirigente responsabile: Paolo Lenna	e-mail: paolo.lenna@cgil.lombardia.it		

CISL (sede centrale)		www.cisl.varese.it	
VARESE - Via B. Luini, 5	tel. 0332.283654	fax 0332.240579	
Dirigente responsabile: Osvaldo Caro	e-mail: frontalieri.varese@cisl.it		

UIL (sede centrale)		www.uil.varese.it	
VARESE - Via Cairoli, 5G	tel. 0332.284704	fax 0332.285476	
Dirigente responsabile: Marco Molteni	e-mail: emmemolteni@libero.it		

Elenco sportelli frontalieri in Italia

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE		www.va.camcom.it	
-------------------------------	--	------------------	--

LUINO			
Piazza Serbelloni, 1	tel. 0332.295495		

CGIL			
ARCISATE			
Via Trieste, 10	tel. 0332.851722	fax 0332.850474	

LAVENA PONTE TRESA			
Presso la COOP - Via Colombo, 21	tel. 0332.523140	fax 0332.523140	

LUINO - CAMERA DEL LAVORO			
Via Cairoli, 28	tel. 0332.536606	fax 0332.500280	

CISL			
ARCISATE			
Via Foscarini, 15	tel. 0332.473327	fax 0332.475387	

LAVENA PONTE TRESA			
Via Marconi, 59	tel. 0332.551281		

LUINO			
Piazza Marconi, 35	tel. 0332.531767	fax 0332.537831	

UIL			
ARCISATE			
Via Matteotti c/o Comunità Montana	tel. 0332.284704	fax 0332.285476	

LAVENA PONTE TRESA			
Via Libertà, 28	tel. 0332.524102	fax 0332.970559	

LUINO			
Piazza Marconi, 58	tel. 334.6979050	fax 0332.970554	

Elenco sportelli sindacali in Canton Ticino

ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE		www.ocst.com	
---	--	--------------	--

BELLINZONA			
Piazza G. Buffi, 4	tel. 0041.91.8214159		

BIASCA			
Contrada Cav. Pellanda, 2	tel. 0041.91.8730120		

CHIASO Via Bossi, 12/d	tel. 0041.91.6825501
LAMONE - Ostarietta Via Cantonale, 6814	tel. 0041.91.9660063
LOCARNO Via Lavizzari, 2	tel. 0041.91.7513052
LUGANO Via Balestra, 19 Ufficio Frontalieri	tel. 0041.91.9211551 e-mail: frontalieri@ocst.com
MENDRISIO Via Lanz, 25	tel. 0041.91.6405111

UNIA (Industria Artigianato e Commercio)	e-mail: info@unia.ch	www.unia.ch
---	---	---

LOCARNO Via Della Posta, 8	tel. 0041.91.7353580
MANNO Via Vedeggio, 1	tel. 0041.91.6111711
MENDRISIO Via Al Gas, 8	tel. 0041.91.6406430

VPOD (Dipendenti servizi pubblici e sociosanitari)	www.vpod-ticino.ch
---	---

BELLINZONA Piazza Collegiata salita San Michele	tel. 0041.91.8261278 e-mail: vpod.bellinzona@ticino.com	fax 0041.91.8252614
LUGANO Via San Gottardo, 30	tel. 0041.91.9116930 e-mail: vpod.lugano@ticino.com	fax 0041.91.9116931



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Sportello frontalieri
www.va.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Sportello frontalieri

www.va.camcom.it